



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE DI PARMA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Marco Vittoria	Presidente
dott. Enrico Vernizzi	Giudice
dott. Irene Colladet	Giudice Est.

nel giudizio n. 64 /2022 reg.ist.fall. per la dichiarazione di fallimento
promosso da

I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L. (CF 02478610583)
con sede legale a Roma, Lungotevere della Vittoria n.9, in persona
dell'Amministratore Unico e legale rappresentante *pro tempore*, Sig.
Paolo Zangani, in qualità di concessionaria del servizio di riscossione
coattiva dei crediti del Comune di Fidenza, rappresentata e difesa
dagli avv.ti Enrico Bocchino (C.F. BCCNRC66C31D969G) e Marco
Di Vita (C.F. DVTMRC82D03E463V) ed elettivamente domiciliata in
La Spezia, Via Pietro Alfonso Conti n. 13, presso lo studio di
quest'ultimo difensore

nei confronti di

DUEBIEMME IMMOBILIARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
(C.F.01984650349) con sede in San Secondo Parmense (PR), via
Ilario Gaibazzi n. 2, in persona del liquidatore e legale rappresentante
pro tempore rag. Luigi Benasi, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola
Cantarelli (C.F. CNT NCL 81M24 F257M) ed elettivamente
domiciliata in Modena, Stradello Armenone n. 32, presso lo studio del
difensore;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



oggetto: dichiarazione di fallimento.

letto il ricorso proposto da I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L. per la dichiarazione di fallimento di DUEBIEMME IMMOBILIARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

sentite le parti all'udienza e considerato che il difensore della resistente si è associato all'istanza di fallimento;

esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art.15 IV co. l.f.;

esaminata altresì la comparsa di costituzione e risposta ed i bilanci allegati dalla resistente;

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art.9 I co. l.f. poiché la debitrice ha sede in San Secondo Parmense e pertanto all'interno del circondario di Parma;

valutato che il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi del primo comma dell'art. 1 l.f., in quanto imprenditore esercente attività di acquisto, vendita, ristrutturazione, manutenzione, adeguamento alle normative urbanistiche, gestione di beni immobili, costruzione diretta ed indiretta di fabbricati e loro vendita frazionata e/o in blocco...;

rilevato che ai fini della dichiarazione di fallimento di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:

- Mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1 L.Fall.;
- Ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00;
- Sussistenza dello stato di insolvenza;

osservato che lo stato di insolvenza, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, *“sussiste quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili”* (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014);

rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di



cui all'art.15 ul.co. l.f., e che dai documenti contabili prodotti non risulta il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1 L.F.;

ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia del fallimento in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dalla natura ed entità del credito dell'istante (pari ad euro 61.838,00 portati da ingiunzione fiscale), dalla presenza di debiti nei confronti dell'erario che, seppur non ingenti (euro 16.836,00), non risultano onorati, dalla complessiva entità dei debiti che emergono dai bilanci, senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, anche alla luce dell'esecuzione pendente innanzi al Tribunale di Parma al n. 221/2018 R.G.Es. Imm., nella quale sono intervenuti una pluralità di creditori, anche per importi ingenti;

ritenuto di indicare come curatore la dott. Elisa Savi, con studio in Parma, via Caduti di Katyn n. 17, che ha dimostrato ai sensi del novellato art. 28 IV co. l.f., dalle emergenze dei rapporti riepilogativi di cui all'art.33 V co. resi in altre procedure, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati;

P.Q.M.

Visti ed applicati gli artt. 5 e segg. l.f.,

DICHIARA

il fallimento di DUEBIEMME IMMOBILIARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 01984650349), con sede in San Secondo Parmense (PR), via Ilario Gaibazzi n. 2, in persona del liquidatore e legale rappresentante *pro tempore* rag. Luigi Benasi nato a Rodigo (MN) il 02/08/1949, ed ivi domiciliato in Frazione Rivalta sul Mincio, Strada Panicella n. 2;

NOMINA

Giudice Delegato la dott. Irene Colladet ;

NOMINA

Curatore la dott. Elisa Savi, con studio in Parma, via Caduti di Katyn n. 17;

ORDINA

al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;

ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 84 L.F. e che provveda,



quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 87 L.F.

STABILISCE

che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo all'udienza "virtuale" del giorno 10/11/2022 (ore 09:30) e, a tal fine

ONERA

il Curatore di verificare previamente se e quali soggetti intenderanno partecipare all'udienza. In particolare, nella notificazione con cui il curatore comunicherà la fissazione dell'udienza, avvertirà altresì i destinatari che dovranno comunicare al Curatore stesso, almeno 6 giorni prima dell'udienza, la loro intenzione di partecipare all'udienza, indicando il relativo indirizzo di posta elettronica ordinaria (NO PEC), di talchè:

- a. qualora nessun interessato (creditori personalmente, difensori dei creditori o del fallito, fallito personalmente) manifesti nei tempi indicati l'intenzione di partecipare all'udienza, il Curatore non dovrà comunicare alcunchè al GD e si limiterà a depositare nel fascicolo telematico una nota scritta almeno un giorno prima dell'udienza, in cui chiederà di approvare e dichiarare esecutivo lo stato passivo proposto su fallco, allegando a tale istanza le ricevute di tutte le notifiche eseguite (e non dovrà presentarsi in Tribunale il giorno dell'udienza c.d. virtuale);
- b. qualora intendano partecipare all'udienza anche i difensori dei creditori e/o le parti personalmente (quali il fallito o i creditori privi di difensore), il Curatore sarà tenuto a comunicarlo a mezzo posta elettronica ordinaria al Giudice Delegato indicando esattamente i partecipanti ed il relativo indirizzo di posta elettronica ordinaria **almeno quattro giorni prima dell'udienza**, e, a seconda della tipologia e del numero dei partecipanti, sarà cura del GD valutare se prevedere la trattazione dell'udienza attraverso il programma teams, o cartolare, o nelle forme ordinarie presso l'Ufficio del giudice, o, in via residuale, se rinviarla, comunicandolo tempestivamente a tutti gli interessati;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali su cose mobili in possesso della fallita, il termine di giorni trenta prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art.93 l.f.;

ORDINA



che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art.
17 del R.D. 16.3.1942 n. 267.

Parma, 06/07/2022

Il Giudice Est.
Dott. Irene Colladet

Il Presidente
Dott. Marco Vittoria

